



COMUNE DI CIMBERGO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 106 - data 24-10-2024

OGGETTO:	Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il decreto Sindacale n. 2 del 12.06.2024 di nomina del Responsabile del Servizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19.03.2024 di approvazione del bilancio 2024-2026;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25.11.1995 e n. 15 del 01.03.1996;
- il regolamento per i lavori e le forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 13 del 27.11.2010 ed in particolare l'art. 11 e l'art. 13 comma 4;
- lo statuto comunale;
- il D.lgs. n. 118/2011, il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011);
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e responsabilità ai responsabili dei servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 77 del 2021;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative

vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

PREMESSO CHE in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL per il personale delle funzioni locali per il triennio 2019-2021, e che l'art.79 di tale contratto, rubricato "*Fondo risorse decentrate: costituzione*", prevede che lo stesso sia dotto di una parte stabile e di una parte variabile, come di seguito meglio dettagliato:

- a) **Parte stabile** (risorse costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017) in cui dovranno essere inserite le seguenti risorse:
- risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti) e comma 2, (euro 14.380,49);
 - Art. 67 - comma 2 - lett. a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, (n. 3 dipendenti) a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (euro 249,60);
 - un importo a base annua pari a € 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/2018 (n. 3 dipendenti) (euro 253,50);
- b) **Parte variabile** (risorse che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate) dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:
- art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 2019/21, riconducibili alle scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva già adottate e/o che comunque l'Amministrazione intende intraprendere ed attuare ex novo nel corso del presente esercizio finanziario (Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovute dall'ampliamento dei servizi, dalle nuove attività e miglioramento servizi.) (euro 8.000,00)
 - risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (euro 4.122,62);
 - incentivi funzioni tecniche - dal 01/01/2018 - art. 113 D.LGs. 50/2016 (Corte di Conti - Sez. Autonomie - deliberazione n. 6/2018/QMIG); escluso oneri e irap (euro 4.000,00)
 - 0,22% del monte salari 2018 € 129,487,69 (ove sussista la capacità di spesa nel bilancio) finanziabile solo in caso di scelte organizzative e gestionali e di politica retributiva connesse ad assunzioni di personale anche a t. d. (euro 284,87)

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Molise n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce "*La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

- *La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*
- *La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*
- *La terza fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."*

CONSIDERATO CHE:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- la costituzione del fondo spetta al Responsabile del Servizio Finanziario, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 (*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*) la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per *“un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa”*;

RICHIAMATO l'art.33, comma 2, del DL n.34/2019, il quale stabilisce che *“I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

VISTO l'art.40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n.165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO, altresì, l'art.23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale dispone che *“a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PRESO ATTO CHE, pertanto, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno corrente;

ATTESO CHE la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

DATO ATTO CHE si rende, pertanto, necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

TENUTO CONTO CHE il Comune di Cimbergo:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2022 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, si può con ragionevole certezza ritenere che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'annualità 2023;

- nel corso dell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- in virtù della sussistenza di tali condizioni, si rende possibile addivenire all'incremento delle somme costituenti il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;
- Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023 (ad eccezione degli enti che non avessero sottoscritto il contratto prima del 17/11/2022 e hanno optato per l'inserimento delle risorse nella costituzione del fondo del 2022);
- Ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.L. n. 13/2023, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;
- sussistendone le condizioni, si è applicato quanto disposto dal D.L. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020, in virtù del quale *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*, provvedendo dapprima alla determinazione del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e quindi al valore del salario medio pro-capite, dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio presso l'Ente alla data del 31.12.2018;
- tale calcolo, redatto in conformità alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, ha permesso di rilevare come il numero di dipendenti in servizio presso l'Ente alla data del 31.12.2022 fosse pari a 2, pertanto inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 (pari a 3 unità), pertanto, in attuazione dell'art.33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, rendendo necessario adeguare in aumento il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.lgs. 75/2017, al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

PRESO ATTO CHE, sulla scorta di suddette valutazioni e determinazioni, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 72 assunta in data 14.11.2023, ha autorizzato e disposto l'alimentazione del Fondo per le Risorse decentrate dell'anno 2023 con le modalità e nelle misure incrementali in dettaglio contenute nella stessa deliberazione;

DATO ATTO CHE:

- si è, pertanto, provveduto al calcolo ed alla determinazione di tutte le voci costituenti la parte avente carattere stabile del Fondo per le Risorse decentrate dell'anno 2023, tra le altre inserendo, sebbene escluse dalla contrattazione decentrata, le somme da erogarsi nel rispetto di precipua disciplina per la distribuzione degli incentivi tecnici;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 risultano, pertanto, determinate in misura pari ad € 14.883,59, mentre quelle di parte variabile ammontano a complessivi € 13.714,49, così per complessivi € 28.598,08;

VISTE:

- l'allegata tabella (All. A) di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

DATO ATTO CHE la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2023, e in particolare quello previsto dal D.Lgs. n.75/2017, art. 23 comma 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa, di procedere alla formale costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 28.598,08 come da prospetto allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO CHE la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;

PRECISATO CHE:

- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al punto 5.2 precisa che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;
- l'Ente ha la facoltà, in ogni momento, di poter procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato.

DETERMINA

- 1) di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **costituire**, anche sulla scorta delle determinazioni e delle linee d'indirizzo impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 22.10.2024, il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2024 nell'ammontare complessivo pari ad € 31.291,08 come dettagliatamente rappresentato nella tabella allegata (All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione dando atto che le somme di euro 10.205,06 sono già state erogate quale compenso per progressioni anni precedenti e indennità di comparto a carico del fondo;
- 3) di **dare atto** che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2024, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro

straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;

- 4) di **precisare** che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023/25, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2023;
- 5) di **trasmettere** il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
- 6) di **pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) di **dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio.
- 8) di **assumere** gli impegni di spesa per le competenze sopra indicate imputando la spesa ai cap. 10180101 e 10180101 al Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente;
- 9) Di **imputare** la spesa per gli oneri riflessi relativi alla parte ancora da liquidare a capitoli 10180105 del bilancio 2024-2026 annualità 2024 che presenta sufficiente disponibilità
- 10) di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D. Lgs 36/2023 ed è accessibile nel sito www.comune.cimbergo.bs.it;
- 11) di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- 12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 13) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento;
- 14) di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco per dovuta conoscenza;
- 15) di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Giacomo Bella

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000)

e

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 267/2000

Cimbergo, lì 24-10-2024

Il Responsabile del Servizio

Giacomo Bella

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 5 del TU approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa e si conferisce esecutività al presente atto

Cimbergo, lì 24-10-2024

Il Responsabile del Servizio

Giacomo Bella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/00, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cimbergo, lì

Il Resp. della Pubblicazione

Dott. Matteo Tonsi

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.